

**Sentenza:** n. 250 del 24 luglio 2009

**Materia:** Ambiente

**Giudizio:** Legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati:** Articolo 3, 5, 9, 76, 114, 117 terzo comma, 117 quarto comma, 119 quinto comma, 120 della Costituzione. Principi di leale collaborazione, sussidiarietà, buona andamento della pubblica amministrazione

**Ricorrente:** Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Piemonte, Puglia

**Oggetto:** Numerosi articoli del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)

**Esito:** Illegittimità costituzionale dell'art. 287, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), dell'art. 287, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, dell'art. 287, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, limitatamente ad alcune parole. Illegittimità costituzionale dell'art. 287, comma 6, del d.lgs. n. 152 del 2006. Dichiarazione di inammissibilità e di non fondatezza di numerose altre questioni

**Estensore:** Domenico Ferraro

Le regioni Calabria, Emilia-Romagna, Piemonte e Puglia hanno impugnato numerose disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) lamentando la violazione degli articoli 3, 5, 9, 76, 114, 117, 118, 119, 120 della Costituzione. Molte questioni sono dichiarate inammissibili in quanto le disposizioni statali vengono censurate per contrasto con articoli costituzionali che non attengono al riparto di competenze Stato-Regioni. Altre vengono dichiarate non fondate. Tra le diverse questioni si ricorda quella proposta dalla regione Piemonte che, con riferimento all'articolo 76 della Costituzione, ed in relazione agli articoli 284 e 287 del decreto legislativo 152/2006 in tema di impianti termici, rileva che tali disposizioni verrebbero meno alle esigenze di semplificazione e certezza normativa definita dalla legge delega. Ma questo rilievo è stato dichiarato inammissibile dalla Corte in quanto oltre ad avere un carattere generico manca di configurare una lesione della sfera di competenza regionale. La Corte costituzionale invece ritiene fondata la questione relativa all'art. 287 ritenendo illegittima l'allocazione presso lo stato di una funzione amministrativa in materia riservata alla competenza regionale. Infatti, l'articolo 287 prevede che il personale addetto alla conduzione di impianti termici civili di potenza superiore ad una certa soglia debba munirsi di un patentino di abilitazione rilasciato dall'Ispettorato provinciale del lavoro, al termine di un corso e previo superamento dell'esame finale, inoltre, presso ciascun Ispettorato è compilato ed aggiornato un registro degli abilitati. Il comma 6 di tale disposizione aggiunge che la disciplina dei corsi e degli esami, nonché delle revisioni dei patentini, sia determinata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, trovando attualmente applicazione il decreto ministeriale 12 agosto 1968. La Corte rileva l'illegittimità costituzionale dell'art. 287, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in

materia ambientale), limitatamente alle parole *“rilasciato dall’ispettorato provinciale del lavoro, al termine di un corso per conduzione di impianti termici, previo superamento dell’esame finale”*. Le Regioni Calabria ed Emilia-Romagna eccepiscono la violazione dell’art. 76 Cost., poiché il legislatore delegato, così operando, non avrebbe osservato l’obbligo di conformarsi, tra l’altro, alle attribuzioni regionali regolate dal d.lgs. n. 112 del 1998, secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 8, della legge delega n. 308 del 2004 (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione). La Regione Piemonte denuncia invece il carattere dettagliato della norma, con conseguente lesione della competenza concorrente in materia di energia, e la Regione Calabria, con riferimento alle competenze ripartite in materia di tutela della salute e tutela e sicurezza del lavoro. Infine, la Regione Emilia-Romagna lamenta, con riguardo al comma 1, la violazione degli artt. 117, quarto comma, e 118 Cost., poiché la disposizione impugnata inciderebbe sulla competenza regionale residuale in materia di formazione professionale. La Corte osserva che la previsione, imposta dalla norma censurata, volta a consentire la conduzione di impianti termici civili, di potenza superiore al valore di soglia, al solo personale maggiorenne abilitato, non si esaurisce certamente in un aspetto di mero dettaglio della normativa dettata *“ai fini della prevenzione e della limitazione dell’inquinamento atmosferico”* (art. 282, comma 1), ma ne costituisce piuttosto un cardine, dal momento che affida tale compito solo a chi disponga di una formazione professionale che lo renda idoneo a prevenire, e comunque a gestire nel migliore dei modi, gli effetti pregiudizievoli per l’ambiente e la salute che potrebbero derivare sia da un errore umano, sia da un guasto tecnico. La riconducibilità di tale scelta normativa alle materie della tutela dell’ambiente e della tutela della salute rendono perciò infondate le censure delle Regioni Calabria e Piemonte che ne contestano il carattere dettagliato. Considerazioni opposte sono svolte dalla Corte con riferimento a ciò che segue all’introduzione di tale generale previsione, per quanto in particolare attiene all’attribuzione all’ispettorato provinciale del lavoro del compito di rilasciare il patentino di abilitazione, all’esito di un corso e del superamento di un esame finale. Infatti, tale funzione, originariamente disciplinata dall’art. 16 della legge 13 luglio 1966, n. 615 (Provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico) era stata da ultimo prevista dall’art. 84, lettera b), del d.lgs. n. 112 del 1998, il quale aveva conferito alle Regioni il *“rilascio dell’abilitazione alla conduzione di impianti termici civili compresa l’istituzione dei relativi corsi di formazione”*. A tal proposito, la Corte rileva che l’addestramento del lavoratore, per iniziativa di un soggetto pubblico e fuori dall’ordinamento universitario, finalizzato precipuamente all’acquisizione delle cognizioni necessarie all’esercizio di una particolare attività lavorativa, rientra nella materia, oggetto di potestà legislativa residuale della Regione, concernente la formazione professionale sicché appare fondata la censura mossa dalla Regione Emilia-Romagna alla luce degli artt. 117, quarto comma, e 118 della Costituzione. La Corte infatti afferma che la disposizione censurata pretende illegittimamente di allocare presso lo Stato una funzione amministrativa in materia riservata alla competenza regionale e, nel contempo, di disciplinare, in rapporto ad essa, le modalità della formazione professionale per mezzo dei corsi di abilitazione e del conseguente esame (art. 287, comma 1). Sulla base di tali considerazioni la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 1 della disposizione impugnata, nella sola parte in cui esso invade quella regionale, ossia limitatamente alle parole

*“rilasciato dall’ispettorato provinciale del lavoro, al termine di un corso per conduzione di impianti termici, previo superamento dell’esame finale”*. Infine, viene dichiarata l’illegittimità dell’intero comma 6 trattandosi di disposizioni intrinsecamente collegate a quelle di cui al comma 1 sopra ricordato.